

§. 7.

Non potremmo prendersi arbitrariamente le razioni.

Sotto la pena di sei fiorini, ed oltre a questa di pene afflittive in caso di recidiva, inibiamo a' marinarij, mozzi, ed a tutta la gente dell' equipaggio, di prendere arbitrariamente qualche vettovaglia o bevanda, benchè si trattasse della propria giusta razione, senza licenza del capitano o della persona deputata alla dispensazione de viveri; quali, non essendo loro distribuiti nelle ore determinate nella convenuta quantità, ed in buona e sana qualità, ne passeranno rispettose denunzie e rimostranze al capitano, e deferiranno con rassegnazione alle sue disposizioni; che se, per sua malizia o negligenza, non si prendessero misure bastantemente provvide ed efficaci, l' equipaggio potrà bensì rinnovare le sue istanze al capitano; ma si guarderà bene di non suscitare qualche ribellione o tumulto, che vogliamo in questo caso punito con pene gravissime stabilite già dall' articolo 26 della Nemesi teresiana contra li sediziosi e tumultuanti; e riserviamo all' equipaggio il competente ricorso a' consoli e vice-consoli imperiali, i quali saranno solleciti di procurare all' equipaggio la compensazione e rifazione in danno de' danni annessi alla scarsa quantità, o mala qualità de viveri.